



Al Presidente della Giunta regionale

Agli Assessori regionali

Al Presidente del Consiglio regionale –  
Assemblea legislativa delle Marche

Ai Consiglieri regionali

Ai Gruppi consiliari

Al Garante regionale dei diritti della persona

Alla Commissione regionale per le pari  
opportunità tra uomo e donna

Al dirigente dell'Ufficio stampa della Giunta  
regionale

Al dirigente dell'Ufficio stampa del Consiglio  
regionale - Assemblea legislativa delle Marche

Ai Signori Sindaci dei Comuni delle Marche

e p.c. Ai Signori Prefetti

LORO SEDI

*Trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata e ordinaria*

**Oggetto: Divieto di comunicazione istituzionale e divieto di concessione del patrocinio dell'Ente con utilizzo del logo.**

In vista del prossimo appuntamento elettorale previsto per domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, si rinnova l'invito a prestare attenzione alla normativa che regola la comunicazione politica, l'accesso ai mezzi d'informazione e, più in generale, le attività di propaganda elettorale.

Precisamente, a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni (14 agosto 2025) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (29 settembre 2025) sono in vigore le principali disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), meglio nota come legge sulla par condicio, nonché le disposizioni di attuazione della disciplina medesima dettate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le disposizioni per la comunicazione elettorale dettate, per la concessionaria del servizio

radiotelevisivo pubblico, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In particolare, la Giunta regionale, il Consiglio regionale, le Amministrazioni pubbliche tutte nonché gli Organismi regionali di garanzia (lo stesso Comitato regionale per le comunicazioni, il Garante regionale dei diritti della persona e la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono tenuti a rispettare il divieto stabilito al comma 1 dell'articolo 9 della citata legge 28/2000 di svolgere *“attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

Questo significa che è vietata la pubblicizzazione di eventuali iniziative e azioni attraverso i canali di comunicazione istituzionale, a meno che non risulta caratterizzata da indispensabilità e impersonalità; le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono invece consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali: qualora però venga accertata una correlazione tra le attività svolte uti singoli attraverso profili social, siti web, messaggistica Whatsapp, volantini e depliant elettorali e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente ne conseguirà l'imputabilità all'Ente medesimo delle attività e il contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 28/2000.

Parimenti è vietata qualunque attività di comunicazione ed informazione effettuata dai richiamati soggetti pubblici, compresi i Gruppi consiliari, mediante l'utilizzo di risorse, personale e strutture assegnate agli stessi, a meno che non risulta caratterizzata da indispensabilità e impersonalità.

Inoltre si ricorda la consolidata posizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo cui la concessione del patrocinio da parte delle pubbliche amministrazioni, con l'utilizzo del proprio logo, risulta in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 28/2000, se la pubblicizzazione dell'evento avviene tra il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni e la chiusura delle operazioni di voto, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito (impersonalità e indispensabilità dei contenuti), anche se l'attività di diffusione del materiale di comunicazione che lo contiene è posta in essere da un soggetto terzo non qualificabile come pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

In merito, quindi, laddove questo Comitato, nell'esercizio (sia d'ufficio sia su segnalazione di parte) della propria funzione di vigilanza, rilevi la violazione del divieto di comunicazione istituzionale come su descritto, dovrà adire l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'eventuale procedimento sanzionatorio.

Si confida nella sensibilità istituzionale e si resta a disposizione.

Il Presidente  
Cinzia Grucci